

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Modifica del 9 ottobre 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1954² sui brevetti è modificata come segue:

Modifica di un'espressione

¹ Nell'articolo 4 la designazione "Istituto federale della proprietà intellettuale" è sostituita da "Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)".

² Negli articoli 5 capoverso 1, 15 capoverso 1 lettera a, 19 capoverso 1, 24 capoverso 1, 25 capoverso 3, 27 capoverso 2, 46a capoverso 4 lettera a, 47 capoverso 1, 49 capoverso 1, 56 capoverso 2, 59 capoverso 1, 59a capoverso 1, 60 capoverso 1, 63 capoverso 1, 63a capoverso 1, 64 capoverso 1, 65, 88, 99 capoverso 2, 110, 112 lettera b, 114 capoverso 2, 117, 118, 120, 122 capoversi 1 e 2, 123, 130, 131 capoverso 1, 132, 134, 135, 137, 138, 140f capoverso 2, 140g, 140i capoversi 1 lettera a e 3 nonché 140l capoverso 1, le designazioni «Istituto federale della proprietà intellettuale», rispettivamente «Ufficio federale della proprietà intellettuale», sono sostituite con «Istituto».

Art. 46a cpv. 1

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere per scritto a quest'ultimo il proseguimento della procedura.

Art. 59c

Le decisioni dell'Istituto in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso della proprietà intellettuale (commissione di ricorso).

¹ FF 1998 1187
² RS 232.14

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

¹ L'Istituto pubblica:

...

³ Il Consiglio federale determina l'organo di pubblicazione.

Art. 133 cpv. 1

¹ Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all'Istituto, che funge da ufficio ricevente.

Titolo che precede l'art. 140a

Titolo settimo: Certificati protettivi complementari

Capo primo:

Certificati protettivi complementari per medicinali

Art. 140a

¹ L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale.

A. Principio

² Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

Art. 140c cpv. 2 e 3

² Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.

³ Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.

Art. 140k cpv. 1 lett. a

¹ Il certificato è nullo se:

a. è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;

Titolo che precede l'articolo 140n

Capo 2: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 140n

¹ L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

² Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

Art. 146

¹ Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998³ e per il quale l'autorizzazione di immissione in commercio conformemente all'articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.

² La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

C. Certificati
protettivi
complementari
per prodotti
fitosanitari

I. Autorizzazione
prima dell'entra-
ta in vigore

Art. 147

¹ Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l'8 febbraio 1997 e l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998⁴.

² La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l'articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

³ La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

⁴ L'articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l'estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

II. Brevetti
estinti

³ RU 1999 1363

⁴ RU 1999 1363

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998

Il presidente: Zimmerli

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 28 gennaio 1999⁵.

² La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1999.

31 marzo 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

⁵ FF 1998 3792